



CITTÀ DI CHIVASSO

UFFICIO TRIBUTI

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ACCONTO ANNO 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la **IUC** - Imposta Unica Comunale, nelle sue tre componenti **IMU** (Imposta Municipale Propria), **TARI** (Tassa sui Rifiuti) e **TASI** (Tributo per i Servizi Indivisibili). Contestualmente, sono state soppresse la TARES e la relativa Maggiorazione Statale.

Il tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), disciplinato dall'art. 1 commi 669 e seguenti della Legge n. 147/2013, è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, ovverossia quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso individualmente ne trae. Il gettito della TASI contribuisce alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, così individuati dal regolamento comunale, approvato con *deliberazione C.C. n. 27 del 30 giugno 2014* e s.m.i.:

- a) *Servizi Demografici*
- b) *Servizio di manutenzione e gestione degli Immobili Comunali*
- c) *Servizi di Polizia Locale*
- d) *Servizio Biblioteca Comunale*
- e) *Servizio di Protezione civile*
- f) *Servizio di sgombero neve ed antighiaccio*
- g) *Servizi di pubblica illuminazione*
- h) *Servizio di manutenzione del verde pubblico*
- i) *Servizi di tutela dell'ambiente e del territorio*
- j) *Servizi cimiteriali.*

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

DAL 1° GENNAIO 2016 LA TASI NON E' PIU' DOVUTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI ISCRITTE NELLE CATEGORIE CATASTALI DA A/2 AD A/7 E RELATIVE PERTINENZE – COME DEFINITE AI FINI IMU – E FATTISPECIE AD ESSE ASSIMILATE DA NORMA STATALE O REGOLAMENTARE

NEL COMUNE DI CHIVASSO, LE ABITAZIONI PRINCIPALI ISCRITTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9, RELATIVE PERTINENZE E FATTISPECIE AD ESSE ASSIMILATE NON SONO MAI STATE ASSOGGETTATE ALLA TASI, IN QUANTO ASSOGGETTATE ALL'IMU.

La definizione di fabbricati, abitazione principale, pertinenze e aree fabbricabili è la medesima prevista ai fini IMU.

I terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla TASI.

Per la determinazione dell'acconto **2019**, si applicano le aliquote stabilite con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 4 marzo 2019*, con la quale **sono state confermate le aliquote del 2018 per le fattispecie imponibili ancora soggette al tributo**. Avendo il Comune di Chivasso confermato l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) assoggettati all'IMU, **L'ACCONTO TASI E' ANCORA DOVUTO PER I SEGUENTI IMMOBILI:**

- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)**
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Ai fini dell'applicazione della TASI, si considerano abitazioni principali, con conseguente esclusione dal tributo, i fabbricati ad essa assimilati/equiparati ai fini dell'applicazione dell'IMU, a seguito disposizioni normative o regolamentari.

Si rammenta in proposito che:

- l'art. 16 del vigente regolamento disciplinante la IUC dispone l'assimilazione all'abitazione principale, con conseguente applicazione delle disposizioni per la medesima prevista **dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata**. Lo stesso regime si applica alle eventuali **pertinenze**. Tale assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo presenti **apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione** attestante le condizioni richieste, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, **ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SALDO DELL'IMPOSTA ANNUALE (16 dicembre 2019)**. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.
- l'art. 9-bis del DL n. 47/2014 convertito con modificazione nella Legge n. 80/2014, ha equiparato all'abitazione principale ai fini IMU (e, conseguentemente TASI) una ed una sola unità immobiliare che:
 - sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;**
 - non sia **né locata, né data in comodato.**

Ai fini dell'applicazione della TASI sono state, di fatto, equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie, escluse dall'applicazione dell'IMU da norma statale:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- casa coniugale di categoria catastale diversa da A/1-A/8-A/9, assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

DEFINIZIONE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Gli stessi fabbricati considerati pertinenze dell'abitazione principale ai fini IMU, sono considerati tali anche ai fini TASI (artt 8 e 57 del regolamento comunale disciplinate la IUC).

Si rammenta in proposito che, in base all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale, ai fini IMU occorre a tal fine presentare **apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di pertinenzialità ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019, se precedentemente non già presentata, ovvero se sono intervenute modificazioni rispetto a quanto dichiarato.**

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta dai seguenti soggetti passivi:

- **Possessori o detentori** dei fabbricati precedentemente indicati;
- **Locatario** per gli immobili concessi in **locazione finanziaria** (leasing);
- **Possessore** di locali/aree, in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- **Soggetto che gestisce i servizi comuni**, per i locali e le aree scoperte di uso comune in multiproprietà e per i centri commerciali integrati;
- **Occupante**, nella misura del **30%**, nel caso in cui sia diverso dal proprietario; la restante quota del **70%** resta in capo al proprietario. La ripartizione tra occupante e proprietario non si applica nel caso in cui anche solo uno dei comproprietari sia anche occupante. In tal caso, la Tasi, è dovuta interamente dal proprietario.

Come per l'IMU, la nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini TASI.

Per il 2019, avendo il Comune di Chivasso confermato le aliquote TASI del 2018 per le fattispecie imponibili ancora soggette ad imposizione, gli unici occupanti tenuti al versamento del 30% della TASI sono gli utilizzatori di fabbricati rurali ad uso strumentale.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Occorre moltiplicare la **Rendita Catastale del fabbricato, aumentata del 5%** (la rivalutazione va sempre applicata, anche sulle nuove rendite catastali) per i seguenti coefficienti:

- ❖ **160** per i fabbricati gruppo Cat. A (esclusi A/10) e categorie catastali C/2 - C/6 - C/7
- ❖ **140** per i fabbricati gruppo Cat. B e categorie catastali C/3, C/4, C/5
- ❖ **80** per i fabbricati categoria catastale Cat. D/5 (banche) e A/10 (uffici)
- ❖ **65** per i fabbricati gruppo catastale D (esclusi D/5)
- ❖ **55** per i fabbricati Cat. C/1 (negozi)

La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- Fabbricati di interesse storico e artistico.
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (fatiscenza sopravvenuta non superabile da interventi di manutenzione).
Per ottenere tale riduzione il contribuente deve:
 - *richiedere la perizia all'Ufficio Tecnico comunale con spese a proprio carico;*
OPPURE
 - *presentare apposita autocertificazione all'Ufficio Tributi.*

Ai sensi degli artt. 12 e 60 del vigente regolamento comunale, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere c) e d) della Legge n. 457/1978. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) strutture orizzontali, solai e tetto di copertura compresi, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- 2) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;
- 3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.). Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare con la richiesta di riduzione, pena decadenza del beneficio.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER LE UNITA' IMMOBILIARI DATE IN COMODATO GRATUITO A GENITORI/FIGLI NON RILEVA AI FINI TASI, STANTE L'AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA PER TALE TIPOLOGIA DI IMMOBILE.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il metodo di calcolo è analogo a quello applicato per l'IMU.

Per calcolare la TASI occorre innanzitutto, determinare il valore imponibile dell'immobile, sul quale si calcolerà l'aliquota prevista per le varie tipologie.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.

Ferma restando la **natura solidale dell'obbligazione tributaria**, ognuno dei possessori paga la TASI in base alla propria quota di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e, successivamente, ripartita fra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali di rispettiva competenza (**possessore: 70% - occupante: 30%**).

Calcolo on-line

Sul sito INTERNET del Comune di Chivasso (www.comune.chivasso.to.it) è attivo il Calcolatore IUC - ANUTEL per effettuare il **calcolo on-line**, nonché stampare il modello F24

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il versamento dell'acconto per l'anno 2019 è eseguito sulla base delle aliquote fissate con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 4 marzo 2019*, con la quale **sono state confermate quelle del 2018 per le fattispecie imponibili ancora soggette a tassazione, qui di seguito riportate:**

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA 2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce)	2,5 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 e s.m.e.i	1 PER MILLE
Tutte le restanti tipologie di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) già assoggettate all'IMU	0 PER MILLE

SCADENZE VERSAMENTI

Il versamento del tributo per l'anno **2019** deve essere effettuato in due rate, entro le seguenti scadenze:

- **PRIMA RATA** (pari al 50% del dovuto) **O UNICA SOLUZIONE: ENTRO IL 17 GIUGNO 2019**
- **SECONDA RATA** (a saldo di quanto dovuto): **ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019**

IMPORTO MINIMO ED ARROTONDAMENTO

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta (per tutti gli immobili) per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

MODALITA' VERSAMENTO

Il versamento è effettuato direttamente dal contribuente, utilizzando esclusivamente **il MODELLO F24** o lo specifico bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, approvato con decreto ministeriale del 23 maggio 2014.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contribuente anche per conto degli altri.

Il **CODICE COMUNE** da indicare sul modello F24 per il Comune di Chivasso è **C665**.

I **CODICI TRIBUTO** da riportare sul modello F24, approvati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014, sono i seguenti:

3959	TASI – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
3960	TASI – AREE FABBRICABILI
3961	TASI – ALTRI FABBRICATI
3992	TASI - INTERESSI
3963	TASI - SANZIONI

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque banca convenzionata e gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBancomat, presso gli sportelli abilitati;
- con carta Postamat, Postepay, con addebito sul conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. L'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. L'assegno postale può essere utilizzato presso l'ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione

Il versamento può essere effettuato anche con modalità telematiche. Tale modalità è obbligatoria per i titolari di partita IVA, nonché, per tutti coloro che utilizzano crediti in compensazione.

Il pagamento per via telematica del modello F24 è possibile attraverso i servizi di home banking delle principali banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

- ✓ Occorre compilare l'apposita **SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**
- ✓ **CODICE ENTE /CODICE COMUNE:** per Chivasso **C665**
- ✓ Barrare la casella "Ravv." Se il pagamento si riferisce al Ravvedimento operoso. In tal caso, sanzioni ed interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta
- ✓ Barrare la casella "Acc." se il pagamento si riferisce all'acconto
- ✓ Barrare la casella "Saldo" se il pagamento si riferisce al saldo
- ✓ Indicare il numero di immobili rientranti nella medesima tipologia (codice tributo) nella casella "Numero immobili"
- ✓ "Anno di riferimento" indicare **2019**, ovvero anno di riferimento dell'imposta in caso di ravvedimento
- ✓ L'importo da versare va indicato in corrispondenza del relativo codice tributo nella voce "Importi a debito versati", al netto dell'eventuale detrazione spettante, da esporre nell'apposita casella
- ✓ E' utilizzabile altresì il modello "F24 semplificato" approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/74461 del 25/05/2012

TIPOLOGIE IMPOSITIVE ESENTI DALLA TASI E AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni il Legge 02/05/2014 n. 68, sono esenti dalla TASI le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Per gli immobili di cui alla presente lettera h), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del vigente regolamento IUC, gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a **richieste estorsive e/o usuraie** o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TASI, se dovuta dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *"Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni"*, approvato con *deliberazione C.C. n. 26 del 30 giugno 2014*.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può chiedere, **ENTRO 5 ANNI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO**, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio tributi o sul sito internet istituzionale del Comune, a cui dovrà essere allegata copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.

Il Comune dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta del contribuente.

Non vengono effettuati rimborsi per importi inferiori ai 12 €, riferiti alla singola annualità.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il **versamento ad un comune diverso da quello destinatario dell'imposta**, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente (*che dovrà contenere gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento*) deve provvedere al riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite, sulla scorta di quanto stabilito nel *Decreto del MEF del 24 febbraio 2016* e successive *Circolari applicative n. 1/DF del 14 aprile 2016* e *n. 3/DF del 21 giugno 2016*.

DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI **ENTRO IL 30 GIUGNO 2019**, sui moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi.

REGOLAMENTO

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 7 marzo 2016* sono state apportate modificazioni al Regolamento Comunale disciplinante l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui l'IMU è una componente, approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014* e *successive modifiche ed integrazioni, recependo le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016)*.

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 4 marzo 2019* sono state recepite nel regolamento comunale le modifiche apportate dall'art. 1 comma 1092 della Legge n. 145/2018 in tema di agevolazioni per le unità immobiliari date in uso gratuito a genitori/figli, nonché apportate ulteriori variazioni concernenti le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e di riscossione degli stessi.

Si fa presente che, come peraltro previsto dall'art. 76 comma 3 del medesimo, le norme regolamentari si intendono comunque modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Servizio Tributi

Responsabile: Dott.ssa Roberta PESCA

Telefono: 011 9115243-245-254-255

Fax: 011 9112989

E.mail: tributi@comune.chivasso.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Sito INTERNET: www.comune.chivasso.to.it

Sportello Unico Polivalente

Sede: P.zza C.A. Dalla Chiesa 4

ORARIO SPORTELLO:

lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

sabato dalle 9.00 alle 11.00

20 maggio 2019